



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 33	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU anno 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addi **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 18.00 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti il Consiglio Comunale. Effettuato l'appello nominativo all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e uscite dei consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO	SINDACO	Presente
TORRE CAROLINA	VICE SINDACO	Presente
TONCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
FOSSATI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FORLINO MAURA	CONSIGLIERE	Presente
CARREA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
TACCHINO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PISACCO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
GARDELLA CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
GENESI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TONCINI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI OLIVOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 33 del 27.12.2024

OGGETTO : Determinazione delle aliquote IMU anno 2025

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Il sindaco illustra il punto all'ODG, evidenziando che l'aliquota IMU per l'anno 2025 altri fabbricati, viene ritoccata in aumento dello 0,1 per cento, ovvero da 0,93% a 1,03% e per le aree fabbricabili dallo 0,46% allo 0,51%.

Lascia quindi la parola alla responsabile del servizio finanziario per ulteriori approfondimenti tecnici. In particolare viene precisato che il maggior gettito previsto è pari a 24.000 euro.

Terminata la relazione tecnica, il sindaco precisa che sono state effettuate delle simulazioni per stimare l'impatto della nuova aliquota sul carico fiscale dei cittadini; a esempio per un terreno edificabile del valore di trentamila euro, l'aumento è di 30 euro annui, di 15 euro nel caso possa beneficiare della riduzione del 50%; per una abitazione di 80 metri, l'aumento è di 62 euro, mentre per un negozio di 90 metri quadri, l'aumento è di 47 euro.

Il Sindaco apre, quindi, al dibattito. Prende la parola il consigliere Gardella, il quale premette che il proprio intervento è collegato anche con la decisione della Giunta di aumentare l'indennità di funzione del sindaco e degli assessori.

Evidenzia in primo luogo che la decisione, sebbene corretta sotto il profilo della legittimità, risulta meno corretta sul piano etico e morale. In primo luogo perché la decisione di aumentare le indennità è stata presa solo sei mesi dopo l'insediamento e, cosa più grave, con retroattività alla data di inizio carica. Questo non è passato inosservato presso la cittadinanza che si sarebbe invece aspettata di vedere prima i risultati conseguiti dagli amministratori e solo successivamente un aumento della propria indennità. Quanto sopra sta provocando un crescente malumore. Inoltre, ritiene che il comune sia una azienda e normalmente in tutte le aziende i risultati vengono premiati solo dopo che gli stessi vengono raggiunti, non prima. Obiettivi che, per vari motivi, al momento non risultano essere stati realizzati da questa amministrazione.

Un'altra considerazione riguarda l'ammontare dell'indennità del Sindaco che si attesta, dopo l'aumento, a circa 1.600 euro netti mensili. Equivalente a quello percepito da un dipendente con 15 anni di servizio.

Inoltre, il consigliere Gardella ritiene che chi amministra un piccolo comune, come Garbagna, lo deve fare con spirito di sacrificio, cioè non deve garantirsi una rendita finanziaria. Questo non significa che gli amministratori debbano rinunciare completamente all'indennità ma che debbano optare per una remunerazione minima, come hanno fatto tutti i precedenti sindaci, compenso che vada a rimborsare le spese sostenute nel corso del mandato; il consigliere ritiene, pertanto, che tradotto in termini monetari, un compenso adeguato corrisponda a 900 euro netti mensili.

Inoltre, il consigliere dopo aver approfondito l'impatto delle nuove indennità sul bilancio comunale, valuta che tale impatto ammonti a circa 35 mila euro, dal 2025, per i quali il contributo statale copre circa 12 mila euro mentre l'importo restante di 23 mila euro resta a carico delle casse comunali e quindi dei cittadini di Garbagna che devono farvi fronte con maggiori imposte e tributi.

Si tratta di un impatto notevole perché si tratta di risorse che vengono distratte da altri interventi: per esempio buche stradali, pulizia dei fossi, ecc.

Inoltre, dal confronto con le aliquote IMU applicate dai comuni vicini, il comune di Garbagna si distingue per il suo elevato ammontare.

Di conseguenza, l'aumento dell'aliquota significa aumentare gli introiti a carico dei cittadini di circa 24 mila euro.

Evidenzia, inoltre, che dal 2014 le aliquote IMU sono rimaste invariate a testimonianza del fatto che i precedenti sindaci non hanno mai ritenuto necessario utilizzare questa leva fiscale.

In conclusione, il consigliere Gardella evidenzia la correlazione esistente tra aumento delle indennità degli amministratori e l'incremento delle aliquote IMU; infatti, da una parte, si ha un aumento dell'indennità del Sindaco di 23 mila euro, dall'altro, un maggiore gettito IMU di 24 mila euro.

Essendo, inoltre, retroattivo, l'aumento pesa per ulteriori 8 mila euro, finanziati con una riduzione dei fondi per l'illuminazione pubblica dei cimiteri.

Un'ultima considerazione sull'IMU, riguarda il fatto che il territorio di Garbagna è prevalentemente agricolo e quindi abitato da agricoltori in pensione, che nel corso degli anni hanno investito nel mattone; in realtà il mercato immobiliare di Garbagna è in crisi, con molte abitazioni non utilizzate e nessuna nuova costruzione da almeno 10 anni. Con l'aumento dell'IMU, l'amministrazione abbatte, ulteriormente, la scure su questi cittadini che già fanno fatica a tirare avanti. Il consigliere

Gardella si augura che queste valutazioni siano state fatte dagli amministratori in carica ma visto quello che si va ad approvare ciò non sembrerebbe essere avvenuto. Secondo il consigliere, l'IMU si può anche diminuire, anzi, la capacità di una amministrazione è quella di agevolare i cittadini non di continuare a tartassarli; bisogna, infatti, avere il coraggio e la capacità di andare a diminuire l'imposta.

Replica il Sindaco che dopo aver ringraziato il consigliere di minoranza per il proprio intervento, precisa che quando ha deciso di candidarsi ha deciso di assumere l'incarico come lavoro a tempo pieno, inoltre, rammenta che per l'esercizio della funzione lo Stato prevede una indennità, indennità che spetta di diritto agli amministratori.

Interviene il consigliere Toncini Cristina che evidenzia che anche gli altri sindaci svolgevano le proprie funzioni come lavoro.

Il sindaco risponde che ognuno assume la carica a proprio modo e lui risponde solo del proprio operato; poi, tornando all'intervento del consigliere Gardella, precisa che l'indennità non è un premio ma è uno stipendio, le due cose sono molto diverse. Sottolinea, inoltre, che, nonostante gli amministratori precedenti percepissero una indennità più bassa, le buche e le frane erano comunque presenti, invece per quanto riguarda l'attuale amministrazione, si sta monitorando il territorio in modo capillare, perché sia il sindaco che gli assessori sono sempre presenti su qualsiasi lavoro e situazione, sia prima, che durante, che dopo, e il grande impegno che viene profuso gli viene riconosciuto dalla cittadinanza. Per quanto riguarda il presunto malumore diffuso tra la popolazione, il sindaco, durante il giro degli auguri natalizi porta a porta, solo in un caso ha ricevuto contestazioni mentre, in altri casi, ha riscontrato solo un civile confronto che si risolto senza problemi dopo aver spiegato come stanno le cose. Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere di minoranza l'aumento dell'aliquota IMU non sta impoverendo nessuno perché gli aumenti previsti sono di trenta, quaranta, cinquanta euro; inoltre, l'aumento dell'IMU non riguarda solo l'indennità del sindaco ma servirà a finanziare anche l'aumento delle ore del tecnico comunale per dare un servizio al cittadino, nonché l'incarico che verrà attribuito all'agenzia che supporterà l'ente per il PNRR. Per quest'anno è così, poi gli investimenti che stiamo facendo sicuramente porteranno un risparmio; l'anno prossimo se si avrà un risparmio il sindaco sarà il primo a fare retromarcia e ridurre l'aliquota IMU. Per quanto riguarda il confronto delle aliquote IMU dei comuni vicini si evidenzia che Sarezzano ha 1,05, Viguzzolo 1,06, Avolasca 1,06, Montegioco 1,05, San Sebastiano 1,02, noi abbiamo l'1,03. Sul fatto poi, che i sindaci precedenti non abbiano aumentato l'IMU, questa amministrazione dopo essersi insediata ha deciso di realizzare una serie di interventi. Il Sindaco è sicuro che con il lavoro che si sta facendo il feedback sarà positivo.

Interviene il consigliere Gardella che ribadisce che l'aumento di gettito previsto è di 24.000 euro e qualcuno li paga, considerato che Garbagna ha 600 residenti...

Il Sindaco precisa che non vuole minimizzare il maggior prelievo ma questo deve essere inteso come un investimento su più fronti, per quanto riguarda l'indennità degli amministratori questa è motivata dal fatto che gli amministratori stanno svolgendo la propria attività come lavoro a tempo pieno: ci stanno mettendo anima e corpo e sono sempre presenti con un lavoro spesso nascosto che non emerge agli onori della cronaca.

Prende, quindi, la parola l'assessore Toncini che precisa che la sua indennità è di 220 euro lordi mensili; la decisione di assumere la carica è stata motivata dall'impegno preso per seguire i lavori pubblici e dedicando al comune il mercoledì e il sabato mattina per 5 ore ogni volta: l'indennità rappresenta, quindi, l'equivalente di un rimborso spese.

Interviene il consigliere Gardella che sottolinea come in un comune della dimensione di Garbagna è possibile fare gli amministratori anche con indennità più basse o gratuitamente, perché anche solo mille euro sono rilevanti e fanno la differenza.

Prende la parola il consigliere Forlino Maura che ritiene che un rimborso spese sia giusto e dovuto mentre una indennità di 1600 euro è un'altra cosa e c'è una bella differenza.

L'assessore Toncini ricorda che il Sindaco è presente in Comune tutti i giorni, partecipa a tutte le riunioni e pertanto il discorso è legato all'impegno che il sindaco ha verso tutto quello che gli viene proposto.

Il consigliere Gardella sottolinea che nel precedente intervento si è dimenticato di precisare che il vicesindaco Torre ha rinunciato all'aumento dell'indennità.

Il sindaco precisa che è vero che anche mille euro sono un importo significativo, però è importante portare alla conoscenza di tutti che l'impegno diretto del sindaco, per esempio in occasione dell'evento denominato "La Notte Romantica", ha consentito un risparmio di 500 euro grazie alle telefonate fatte, e di queste situazioni potrebbe farsi un elenco. Il sindaco afferma, inoltre, di non ritenere di rubare lo stipendio a nessuno perché ha assunto l'incarico come un lavoro a tempo pieno, con serietà, non ha rimborsi spese, partecipa a tutte le riunioni, è sempre presente. Se tra un anno ci sarà un risparmio il sindaco sarà il primo a fare un passo indietro e a diminuire l'aliquota IMU. Detto questo non si sente di rubare niente a nessuno perché si sta dedicando anima e corpo a una attività e ad un lavoro. Poi se ci sono dei pareri discordanti, li accetta tranquillamente; quello che chiede è di non strumentalizzare la questione perché nessuno si è aumentato lo stipendio, ma gli importi delle indennità sono stabiliti dalla legge.

Il consigliere Gardella tiene a precisare che nessuno ha detto che il sindaco ruba lo stipendio.

Il vice sindaco Torre interviene precisando che lei percepirà solo la quota rimborsata dallo Stato.

Interviene la responsabile della ragioneria che per fare alcune precisazioni sull'importo delle indennità: 23 mila euro è l'aumento detratta la quota che il Comune sosteneva per le indennità, l'indennità era inizialmente di 550 euro al mese poi lo Stato, nel 2020-2021, ha iniziato a dare un contributo di 3.200 euro per arrivare poi a 12.000 nel 2024; quindi se prima l'ente sosteneva una spesa di euro 8.580,00 ora la spesa è di 23.070,00, quindi l'aumento a carico dell'ente è di 14.500 euro annui al netto della rinuncia del vicesindaco che è pari a 3.247,00 euro. Dal 2026 per percepire il contributo di 12.000 bisognerà arrivare al massimo dell'indennità.

In sindaco precisa che l'indennità del precedente sindaco non era 950 euro ma era maggiore pari a circa 1.100 euro.

Conclusa la discussione la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che:
"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione della IUC limitatamente alla disciplina dell'IMU e della TASI;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento ad eccezione dei D/10; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e loro pertinenze, alla luce

della sentenza n. 209 del 13/10/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha chiarito che la definizione di abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;

- il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e assimilate e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;

- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

- per i pensionati residenti all'estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021). Dall'anno 2023 è ammessa la riduzione di imposta al 50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che l'evoluzione è avvenuta nel seguente modo:

nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%,

nel 2022 essa sale al 62,5%;

dal 2023 ritorna al 50%

- a partire dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'applicazione dell'IMU gli immobili non utilizzati né disponibili, in quanto occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

Visto l'art. 6-ter del decreto legge 132 convertito con modificazioni e coordinato dalla legge 27/11/2023 n. 170 che prevede: “In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.”

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento; si richiama la risoluzione n. 4/DF del 16/11/2023 del MEF;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento (il Comune ricade in zona montana);
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 777 prevede la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento pertanto il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute per alcune fattispecie;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

*** Aliquota base (altri immobili e aree edificabili): 1,03 per cento;**

*** Aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5 per cento con detrazione di € 200,00;**

*** Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10) : 0,00 per cento**

*** Aliquota per terreni agricoli: 0,00 per cento (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758 L. 27/12/2019 n. 160);**

*** Aliquota agevolata per aree edificabili previste nel Piano Regolatore in pendenza di eliminazione dal medesimo, previa formale rinuncia, da parte del soggetto passivo, a diritto di edificazione e vendita. Nella rinuncia di cui sopra il soggetto passivo deve altresì impegnarsi a corrispondere retroattivamente l'imposta ad aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi, in caso di intervenuta edificazione e/o vendita dei terreni edificabili oggetto di agevolazione: 0,51 per cento**

L'aliquota di cui sopra è subordinata:

- all'assunzione dell'impegno di corrispondere, retroattivamente, l'aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi allorché si utilizzasse la capacità edificatoria o si alienasse l'area;

Nel prospetto allegato alla presente e nel regolamento comunale si possono consultare le assimilazioni alle abitazioni principali, le esenzioni e/o agevolazioni indicate dal Comune;

Considerato, altresì, che solo a decorrere dall'anno di imposta 2025 la delibera delle aliquote deve essere completa con il prospetto, quale allegato in pdf, compilato sulla base delle indicazioni dei decreti MEF;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno e pertanto l'inserimento della delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214/2011, deve avvenire entro il 14 ottobre 2024;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.S, la cui nota di aggiornamento sarà sottoposta al consiglio in questa seduta, aumentare l'aliquota ordinaria per "altri immobili e aree edificabili" da 0,93 per cento a 1,03 per cento;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale

Preso atto della seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: 11

astenuti: 0

votanti: 11

voti favorevoli: 8

contrari: 3 (Consiglieri Gardella C., Genesi F. e Toncini C.)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti nuove aliquote IMU per l'anno **2025**, come indicato nel prospetto allegato, in vigore dal 01 gennaio 2025, applicandole alle seguenti casistiche:

* **Aliquota base (altri immobili e aree edificabili): 1,03 per cento**;

* **Aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5 per cento con detrazione di € 200,00**;

* **Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria D/10) : 0,00 per cento**

* **Aliquota per terreni agricoli: 0,00 per cento (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758 L. 27/12/2019 n. 160)**;

* **Aliquota agevolata per aree edificabili previste nel Piano Regolatore in pendenza di eliminazione dal medesimo, previa formale rinuncia, da parte del soggetto passivo, a diritto di edificazione e vendita. Nella rinuncia di cui sopra il soggetto passivo deve altresì impegnarsi a corrispondere retroattivamente l'imposta ad aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi, in caso di intervenuta edificazione e/o vendita dei terreni edificabili oggetto di agevolazione: 0,51 per cento**

L'aliquota di cui sopra è subordinata:

- all'assunzione dell'impegno di corrispondere, retroattivamente, l'aliquota ordinaria, maggiorata di sanzioni ed interessi allorché si utilizzasse la capacità edificatoria o si alienasse l'area;

Nel prospetto allegato alla presente e nel regolamento comunale si possono consultare le assimilazioni alle abitazioni principali, le esenzioni e/o agevolazioni indicate dal Comune;

3. Di dare atto che la presente deliberazione modifica le aliquote stabiliti per l'anno 2024 con la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 28/12/2023 ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, il 1° gennaio 2025;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14/10/2025, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale con l'utilizzo del prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, in vigore obbligatoriamente dall'anno 2025;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

astenuti: 0

votanti: 11

voti favorevoli: 8

contrari: 3 (Consiglieri Gardella C., Genesi F. e Toncini C.)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 15.01.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.12.2024

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 15/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO